



INTERVENTI SUL CAPITALE DI RISCHIO UN'OPPORTUNITÀ PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

È diventato operativo un nuovo strumento normativo che consente alle amministrazioni di effettuare interventi per favorire l'accesso al capitale di rischio da parte delle PMI. Si tratta di una possibilità prevista dall'art. 1, comma 845 della legge 296/2006, che è stata oggetto di notifica alla Commissione europea e da questa autorizzata in data 1.7.2008, ma che solo ora diventa effettiva, a seguito della pubblicazione del Decreto 21 aprile 2010, n. 101 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il decreto prevede la possibilità per le amministrazioni (si tratta dunque di un'autorizzazione "ombrello") di partecipare con proprie risorse ad operazioni finanziarie proposte e gestite da soggetti intermediari e selezionate mediante procedura di evidenza pubblica. Tali operazioni potranno assumere le seguenti forme tecniche:

- sottoscrizione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso;
- coinvestimento in fondi di garanzia, gestiti da soggetti intermediari, aventi ad oggetto la concessione di garanzie, su strumenti di equity e quasi-equity, in favore di sottoscrittori di capitale di rischio delle PMI e/o di fondi di venture capital, ovvero a copertura di prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio;
- strumenti finanziari in favore di soggetti intermediari, destinati all'acquisizione di partecipazioni nel capitale di rischio delle PMI.

I soggetti intermediari potranno proporre anche altre forme tecniche; in questo caso, tuttavia, sempre che siano di gradimento dell'amministrazione, si dovrà procedere ad una nuova notifica alla Commissione europea.

La partecipazione pubblica, nel caso della forma tecnica di cui al punto a) non potrà superare il 50% dell'ammontare complessivo del fondo (elevabile al 70% per fondi operanti espressamente nelle regioni assistite); nel caso delle altre due forme tecniche la quota di partecipazione pubblica non potrà superare il 50%, rispettivamente, dell'importo complessivamente investito e degli investimenti garantiti nominali.

Gli investimenti nelle imprese (comprensivi della quota privata) non potranno superare 1,5 milioni di euro in dodici mesi e devono essere limitati alla fase di espansione per le piccole imprese su tutto il territorio nazionale; per le medie imprese alla fase start-up e all'espansione nelle regioni assistite.

Sono escluse partecipazioni in imprese dei settori della costruzione navale, del carbone e dell'acciaio. Sono inoltre escluse le imprese in difficoltà, ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

10 luglio 2010